

REPUBBLICA ITALIANA

**GAZZETTA UFFICIALE**

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - Venerdì 30 Marzo 2007 - n. 14

si pubblica di regola il venerdì

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

**ASSESSORATO DELLA SANITA'**

DECRETO 23 febbraio 2007.

**Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.**

*Allegato 4*

**ACCORDO REGIONALE**

*Comitato consultivo regionale (art. 25, commi 5, 6 e 7 A.C.N. 23 marzo 2005)*

L'art. 25, commi 5, 6 e 7 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, stabilisce quanto segue:

*Comma 5*

E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente accordo.

*Comma 6*

Il comitato regionale ha compiti di:

- a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale;
- b) linee in indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente accordo.

*Comma 7*

La sede del comitato e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i sindacati di cui all'art 34, comma 12.

*Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:*

1. La corretta ed uniforme interpretazione delle norme contrattuali compete in maniera esclusiva al comitato consultivo regionale ed è vincolante e perentoria per le aziende, al fine di evitare in sede di applicazione ogni difformità in ambito regionale.
2. La partecipazione dei rappresentanti di categoria al comitato regionale comporta, a carico delle aziende di provenienza, il rimborso delle eventuali spese di viaggio dal comune di residenza alla sede del comitato nella misura prevista dalle norme di competenza dell'A.C.N. vigente.
3. La sede del comitato consultivo regionale è istituita presso l'Assessorato regionale della sanità.